

Sent. 288/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. 80052

del registro di segreteria, da XX (c.f.

omissis), nata a omissis il omissis ed ivi

residente in via omissis, rappresentato e

difeso dall'Avv. Claudia Malandrino ed elettivamente

domiciliata presso lo studio sito in Roma Via Cola di

Rienzo 52;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona

del legale rappresentante pt, con sede in Roma via

Ciro il Grande n.21, ed in persona del legale

rappresentante sede zonale Roma EUR Largo J. E. De

Balaguer 11, non costituito;

per il riconoscimento del diritto al riscatto

agevolato, a fini pensionistici, del periodo
intercorrente fra decorrenza giuridica e decorrenza
economica e del periodo di supplenza temporanea; e
avverso una parte dell'atto n. RM042019912750 prot.
n. INPS.7001.03/05/2022.1061503 dell'INPS Roma Eur di
liquidazione della pensione per mancata inclusione
periodo contributivi;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Udito all'odierna udienza l'Avv. Claudia

Malandrino per la ricorrente, nessuno comparso per
l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. La ricorrente ha riferito di aver svolto
servizio alle dipendenze del Ministero dell'Interno
dal 15 dicembre 1982, quale vincitrice del corso
concorso in data 3 agosto 1982 della SSPA;
precedentemente aveva svolto supplenze temporanee
presso la scuola media statale Panzini di Roma, per
alcune giornate dettagliatamente indicate nel ricorso
e documentate. Detti periodi di servizio preruolo
erano stati segnalati in data 18-3-2013 nella
procedura RVPA (richiesta di variazione della
posizione assicurativa presso INPS).

2. In data 19-12-2013, l'interessata aveva presentato domanda all'INPS ex artt. 8 e 142 del DPR 1092/1973, con la quale aveva richiesto, senza ottenere riscontro, il riscatto agevolato a fini pensionistici del periodo intercorrente dalla data della decorrenza giuridica del servizio presso la pubblica amministrazione (3-8-1982) e quella di effettiva presa di servizio (15-12-1982), specificando che in tale periodo non aveva svolto alcuna attività lavorativa e non aveva contribuzione versata.

In data 27-11-2018 aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia con decorrenza 1.7.2019, specificando che era in corso una domanda di riscatto e una richiesta di computo servizi preruolo. Allo stesso tempo, in data 18-3-2019 aveva chiesto l'aggiornamento del conto assicurativo dei periodi di contribuzione relativi alle supplenze temporanee del 1975-1976.

È stata liquidata all'interessata, in quiescenza per limiti di età dal 1-7-2019, la pensione con il sistema misto, sulla base di 41 anni, 3 mesi e 17 giorni, senza considerare i predetti periodi contributivi (riscatto/sistemazione contributiva e supplenze

temporanee).

Nonostante solleciti e diffida del 21-6-2022, non veniva dato riscontro da parte dell'INPS.

3. Nel ricorso, parte ricorrente sostiene che quanto rivendicato trovi fondamento nel disposto di cui agli artt. 8, 15 e 142 del DPR 1092/1973. La possibilità del riscatto oneroso risulta anche nelle comunicazioni nel portale INPS nella sezione "riscatto a fini pensionistici". E ritiene che di conseguenza l'INPS sia tenuto a quantificare il relativo onere per la sistemazione contributiva per il periodo fra decorrenza giuridica ed economica dell'assunzione. Quanto ai servizi pre-ruolo, essendo anteriori al 1988, ritiene che siano compresi nel computo gratuito, quali periodi non di ruolo prestati presso le amministrazioni statali con iscrizione al FPLD, quali periodi documentati, da computare appunto gratuitamente a domanda e poi da trasferire al CTPS. Sottolinea infine che i periodi in oggetto sono tutti da computare nella quota A con calcolo retributivo, con indubbia incidenza sull'importo della pensione, raggiungendo più di 18 anni al 31-12-1995, con passaggio al sistema retributivo.

4. In sintesi, chiede pertanto che sia accertato e

dichiarato il diritto al riscatto, quello oneroso
previa quantificazione dell'onere, ed all'esito del
pagamento che sia ordinato all'INPS di aggiornare la
posizione assicurativa, di ricalcolare la pensione
con corresponsione di quanto dovuto, degli arretrati
ed accessori di legge. Con vittoria di spese da
distrarsi a favore del legale antistatario. In via
istruttoria chiede accertamenti presso le
amministrazioni di riferimento per i servizi pre-
ruolo ed eventuale CTU per i conteggi.

5. L'INPS, non risulta costituito, nonostante la
regolarità della notifica.

6. All'odierna udienza, l'avv. Malandrino ha
insistito per la decisione riportandosi al ricorso,
nessuno comparso per l'INPS.

7. Al termine della discussione, la causa è stata
trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

8. In via preliminare, va dichiarata la contumacia
dell'INPS, avendo verificato la correttezza delle
notifiche effettuate.

9. Nel merito, la domanda riguarda il diritto al
riscatto oneroso, previa quantificazione dell'onere,
del periodo intercorrente fra la decorrenza giuridica

ed economica dell'assunzione in servizio, ed il riscatto gratuito di periodi di servizio pre-ruolo (1975-1976) anteriori al 1988.

10. Il ricorso è accolto per le seguenti motivazioni. Va premesso che rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti le controversie, come quella di cui è causa, pur non concernenti trattamenti pensionistici in senso stretto, ma correlati alla formazione della posizione assicurativa che ne costituisce il presupposto.

Va evidenziato nel merito che la disciplina di settore è rinvenibile nel combinato disposto di cui agli artt. 8, 15 e 142 del DPR 1902/1973. In relazione al computo, l'art. 8 prevede: "Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo. Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto.

Non si tiene conto del tempo trascorso: a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in aspettativa per motivi di famiglia; b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente che comporti la privazione

dello stipendio o della paga; c) durante la detenzione per condanna penale”. L’art. 15 dispone in ordine ai servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo, che sono computabili a domanda. Infine, l’art. 142 ha previsto che “Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza non siano state operate le ritenute in conto entrate del tesoro, di cui all'art. 3, il relativo importo è imputato al trattamento di quiescenza in unica soluzione oppure mediante trattenute mensili in misura non superiore al quinto della pensione o dell'assegno rinnovabile”.

11. Tutto ciò premesso e considerato, alla luce della normativa e della non contestazione dei periodi di cui l’interessata aveva chiesto il riscatto e il computo della contribuzione all’INPS, peraltro comprovati in atti, è riconosciuto il diritto della ricorrente al riscatto a fini pensionistici a titolo oneroso del periodo frapposto fra decorrenza giuridica ed economica, atteso che la c.d. sistemazione contributiva, ammissibile come chiaramente indicato sul sito INPS, va ricondotta

agli art. 8 e 142, del DPR 1092/1973. Per l'effetto l'INPS deve avviare con effetto immediato il calcolo dell'onere ai fini del riscatto, entro 20 giorni dalla notifica della sentenza. Quanto al periodo di supplenza, dalla lettura delle citate disposizioni emerge con chiarezza che per il computo dei servizi pre-ruolo a fini pensionistici, è necessario che l'interessato presenti espressa domanda, nei termini di legge, circostanza nei fatti rilevata. Essendo anteriore al 1988 è suscettibile, a domanda, di riscatto a titolo gratuito (C.d.c. Sez. Sicilia 488/2023) e per l'effetto l'INPS è tenuto a procedere all'aggiornamento della posizione assicurativa entro 30 giorni dalla notifica della sentenza.

12. All'esito dei due procedimenti, l'INPS deve riliquidare il trattamento pensionistico della ricorrente, tenuto conto di quanto disposto dal citato art. 142 del DPR 1092/1973. Per l'effetto, sulla base del trattamento pensionistico riliquidato, condanna l'INPS resistente al pagamento delle differenze dovute sui ratei arretrati, con interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi (Corte dei conti con

sentenza n. SSRR/10/2002/QM), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo, nonché alla corresponsione degli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.

13. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'INPS ed a favore del legale antistatario come da dispositivo. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

-dichiara la contumacia dell'INPS

-accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Le spese legali sono liquidate a carico dell'INPS ed a favore dell'Avv. Claudia Malandrino, antistatario, in € 1000 (mille//00). Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 10.06.2024

per il Dirigente